

Revisione del diritto intracantonale in materia di giochi in denaro

Rapporto esplicativo

Indice

1	Premesse	2
1.1	Modifica del diritto in materia di giochi in denaro a livello federale	2
1.2	Necessità di adeguamento	2
1.3	Margine normativo intracantonale.....	3
2	Le decisioni di attuazione più importanti	4
2.1	Nessuna unione del diritto intracantonale in materia di giochi in denaro in una legge..	4
2.2	Divieto di giochi di destrezza di grande estensione.....	5
2.3	Divieto di piccoli tornei di poker	7
2.4	Norme di diritto cantonale per giochi di piccola estensione.....	7
2.5	Apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento.....	8
3	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	9
3.1	Disposizioni generali.....	9
3.1.1	Oggetto (art. 1)	9
3.1.2	Terminologia (art. 2)	9
3.2	Giochi in denaro	10
3.2.1	Divieti (art. 3 e art. 4)	10
3.2.2	Lotterie di trattenimento (art. 5).....	10
3.2.3	Compiti dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione (art. 6).....	11
3.2.4	Informazione (art. 7)	11
3.2.5	Trattamento di dati personali presenti in decisioni penali e trasmissione di decisioni penali (art. 8).....	12
3.3	Lotta ai pericoli dovuti al gioco eccessivo	12
3.3.1	Compiti del servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco (art. 9)	12
3.3.2	Elaborazione dei dati (art. 10).....	13
3.4	Imposizione del prodotto dei giochi (art. 11-13)	13
3.5	Disposizioni penali (art. 14)	14
4	Abrogazioni e modifiche di altri atti normativi	15
4.1	Abrogazione della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco e della legge sulle lotterie.....	15
4.2	Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.....	15
5	Conseguenze a livello finanziario e di personale.....	15
5.1	Per il Cantone.....	15
5.2	Per le regioni	16
5.3	Per i comuni	16

6	Buona legislazione	16
7	Scadenario ed entrata in vigore.....	16
8	Allegati	17

L'essenziale in breve

Il Governo ha autorizzato il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità a porre in consultazione il progetto relativo a una nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni (LCGD; CSC 935.500). Con tale legge il diritto intracantonale relativo ai giochi in denaro viene adeguato alle prescrizioni risultanti dalla legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51).

Nella LGD la Confederazione ha riunito la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52) nonché la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS). A livello federale il diritto sui giochi in denaro è quindi disciplinato in una nuova legge unica. Questo nuovo ordinamento formale è accompagnato da diverse novità materiali, tramite le quali la Confederazione ottiene i poteri normativi che le competono in misura più ampia rispetto a quanto avvenuto finora.

Da tali novità è scaturita la necessità di una revisione totale del diritto intercantonale e di quello intracantonale in materia di giochi in denaro. L'adeguamento del diritto intercantonale in materia di giochi in denaro non è oggetto del presente progetto, poiché nel Cantone dei Grigioni gli accordi intercantonali vengono usualmente sottoposti per approvazione direttamente al Gran Consiglio. Il presente progetto si occupa quindi solo di quelle modifiche che vanno adottate nel Cantone a livello di legge a seguito dell'entrata in vigore della LGD e delle relative disposizioni esecutive.

Nella nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni da creare a tale scopo vengono disciplinati l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali per la lotta al gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco, qualora la legislazione federale permetta norme intracantonali. Si tratta principalmente di decidere se l'attuale divieto relativo agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza debba essere mantenuto e se debbano rimanere vietati i piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco. In considerazione dei pericoli legati a questi giochi in denaro per la salute mentale, il Governo ritiene che ciò sia opportuno. Ritiene invece che le condizioni di diritto federale per giochi di piccola estensione siano sufficienti, motivo per cui non propone alcuna regolamentazione supplementare circa l'ammissibilità e lo svolgimento di giochi di piccola estensione. Inoltre nella legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni vengono create le basi legislative al fine di poter proseguire nella misura attuale con i provvedimenti cantonali per la lotta al gioco eccessivo. Infine la legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni disciplina l'imposizione dei ricavi dalle case da gioco.

1 Premesse

1.1 Modifica del diritto in materia di giochi in denaro a livello federale

L'11 marzo 2012 Popolo e Cantoni hanno accettato il controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per giochi in denaro al servizio del bene comune". Le direttive costituzionali risultanti sono state attuate dalla Confederazione tramite la legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), approvata dal Parlamento il 29 settembre 2017 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

In questa legge sono state riunite la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52) nonché la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS). In tal modo la Confederazione disciplina il diritto in materia di giochi in denaro con una nuova legge unica. Essa comprende 146 articoli che vengono concretizzati in quattro ordinanze di esecuzione (ordinanza sui giochi in denaro [OGD; RS 935.511]; ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] sulle case da gioco [OCG-DFGP; RS 935.511.1]; regolamento della Commissione federale delle case da gioco [RS 935.524]; ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo [ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG; RS 955.021]). Tali disposizioni hanno lo scopo di tutelare la popolazione dai pericoli insiti nei giochi in denaro. Inoltre deve essere garantito un esercizio sicuro e trasparente dei giochi in denaro. Infine i proventi dei giochi in denaro vanno devoluti all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come pure a scopi di pubblica utilità (messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6850 segg., 6851). Importanti novità sono inoltre i provvedimenti contro la manipolazione di competizioni sportive e contro offerenti illegali in internet. Oltre a ciò, in virtù del diritto federale, i giochi da casinò possono ora essere svolti anche online e i piccoli tornei di poker possono essere organizzati al di fuori delle case da gioco. Infine gli utili da lotterie e scommesse sportive nonché da giochi da casinò online fino a un milione di franchi non possono più essere tassati. In questo modo la Confederazione ha ottenuto i propri poteri normativi in misura più ampia rispetto a quanto avveniva finora e ha disciplinato alcuni settori che finora erano completamente o in parte disciplinati dal diritto cantonale in materia di giochi in denaro.

1.2 Necessità di adeguamento

Nel Cantone dei Grigioni il settore dei giochi in denaro è attualmente disciplinato a livello intercantonale nella Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILS; CSC 935.470) nonché nell'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie (Concordato sulle lotterie; CSC 935.480). A livello intracantonale il legislatore cantonale ha emanato la legge sulle lotterie (CSC 935.450) nonché la legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco (CSC 935.600). Inoltre in diversi atti normativi esistono regolamentazioni in merito all'impiego di utili netti che confluiscono al Cantone dei Grigioni dai giochi in denaro. Tutti questi atti normativi contengono regolamentazioni che, anche se in parte solo a livello termi-

nologico, sono in contraddizione con la legge sui giochi in denaro e vanno adeguate alle nuove direttive del diritto federale o eliminate (cfr. allegato 1: panoramica degli atti normativi nel settore del diritto in materia di giochi in denaro).

Questi lavori di revisione procedono in modo diverso in quanto l'adeguamento delle convenzioni intercantionali viene preparato dalla Conferenza intercantionale dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie (CDCM) con la partecipazione dei Cantoni firmatari. Le convenzioni intercantionali interessate verranno presumibilmente sostituite da un concordato sui giochi in denaro valido per tutta la Svizzera nonché da un accordo intercantonale concernente lo svolgimento in comune di giochi in denaro (IKV 2020). Il Cantone dei Grigioni può accettare o rifiutare solo nel complesso tali nuove convenzioni intercantionali. Per questo motivo, come usuale, le relative modifiche verranno sottoposte al Gran Consiglio direttamente per l'approvazione. Il presente progetto concerne perciò solo quelle modifiche che a seguito dell'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro e delle relative disposizioni esecutive del Consiglio federale vanno adottate all'interno del Cantone a livello di legge.

1.3 Margine normativo intracantonale

Nel campo d'applicazione della legge sui giochi in denaro rientrano in linea di massima tutti i giochi per i quali, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, viene prospettata la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (art. 1 in unione con l'art. 3 lett. a LGD). All'interno di questo nuovo termine generico introdotto, le singole categorie di gioco rimangono invariate. Vi è quindi ancora una distinzione tra lotterie (art. 3 lett. b LGD), scommesse sportive (art. 3 lett. c LGD), giochi di destrezza (art. 3 lett. d LGD) nonché giochi da casinò (art. 3 lett. g LGD).

La legge sui giochi in denaro – come in precedenza la legge sulle case da gioco – disciplina in maniera esaustiva i giochi da casinò (art. 5 segg. LGD). Quale novità, le altre forme di giochi in denaro vengono suddivise in giochi di grande estensione e giochi di piccola estensione. I giochi di grande estensione sono le lotterie, le scommesse sportive nonché i giochi di destrezza il cui svolgimento è o automatizzato o intercantionale o in linea (art. 3 lett. e LGD); i giochi di piccola estensione sono le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantionale, né in linea (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker). La differenza tra giochi di grande estensione e giochi di piccola estensione è costituita dal fatto che per i primi l'esercizio è automatizzato o intercantionale o in linea. Se uno di questi criteri è soddisfatto il gioco è di grande estensione. In caso contrario si tratta di un gioco di piccola estensione (FF 2015 6897).

Questa differenza tra i giochi di grande estensione e quelli di piccola estensione è importante per il margine di manovra cantonale in quanto i giochi di grande estensione nel diritto intracantonale possono essere vietati soltanto nel complesso o per quanto riguarda singole categorie (art. 28 LGD). Tutte le altre norme concernenti la loro ammissibilità, il loro svolgimento e la loro sorveglianza, se ancora ammissibili a livello di diritto cantonale, vanno stabilite a livello intercantionale. Per contro i giochi di piccola estensione nel diritto intracantonale non possono solo essere vietati, bensì il legislatore cantonale è anche autorizzato a preve-

dere ulteriori disposizioni rispetto alle norme di diritto federale in merito ad ammissibilità, svolgimento e sorveglianza (art. 41 cpv. 1 LGD). Inoltre deve designare e istituire la competente autorità di vigilanza e d'esecuzione. Infine i giochi (in denaro) che il legislatore federale ha escluso dall'ambito di competenza della legge sui giochi in denaro (art. 1 cpv. 2 LGD) possono essere disciplinati nel diritto intracantonale, se non sono disciplinati in modo esaustivo nella legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, RS 956.1) o nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Rispetto alla situazione giuridica vigente, le nuove norme di diritto federale riducono quindi notevolmente il potere normativo intracantonale nel settore delle autorizzazioni e della vigilanza sui giochi in denaro. In questo ambito sussiste una notevole necessità di adeguamento.

Inoltre nella legge intracantonale sui giochi in denaro va disciplinato l'impiego degli utili netti che la "Società cooperativa Lotteria Intercantonale Swisslos (di seguito: Swisslos) versa al Cantone dei Grigioni quale Cantone firmatario. Swisslos, fondata nel 1937, gestisce giochi di grande estensione su incarico dei Cantoni che hanno aderito all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie (Concordato sulle lotterie). Gli utili netti conseguiti da Swisslos spettano ai Cantoni firmatari (art. 126 cpv. 2 LGD). La legge sui giochi in denaro obbliga i Cantoni a disciplinare in un atto normativo la procedura per l'impiego degli utili netti in questione, a designare i servizi cui compete la ripartizione dei fondi nonché i criteri che tali servizi devono applicare per la concessione di sussidi (art. 127 cpv. 1 LGD). Le rispettive norme vanno ancorate nel diritto intracantonale sui giochi in denaro. Qui vanno inoltre disciplinate la protezione dal gioco eccessivo nonché la tassa risultante dal prodotto dei giochi dei casinò di tipo B. Infine vanno adeguate le norme contenute nel diritto fiscale cantonale in merito all'imposizione di ricavi da giochi in denaro.

I rimanenti settori del diritto in materia di giochi in denaro sono stati disciplinati in modo esaustivo dalla Confederazione o quest'ultima richiede una norma intercantonale. Non devono perciò essere disciplinati nel diritto intracantonale in materia di giochi in denaro.

2 Le decisioni di attuazione più importanti

2.1 Nessuna unione del diritto intracantonale in materia di giochi in denaro in una legge

Attualmente a livello legislativo il diritto intracantonale in materia di giochi in denaro è disciplinato nella legge sulle lotterie, nella legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco e, per quanto riguarda l'impiego degli utili netti da giochi di grande estensione, nell'art. 6 della legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (legge sulla promozione dello sport; CSC 470.000) nonché nell'art. 38 della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100). Questa struttura è cresciuta nella storia ed è ben ancorata perlomeno per coloro che applicano il diritto in modo specialistico. In passato questa architettura normativa non ha praticamente comportato nessun problema.

Perciò va modificata soltanto se in base alle nuove direttive di diritto federale vanno adottate modifiche contenutistiche. Ciò non riguarda le norme legislative in merito all'impiego degli utili netti da giochi di grande estensione. Per contro nella legge sulle lotterie come pure

nella legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco vi sono molte norme in contrapposizione con le nuove direttive di diritto federale. Queste due leggi avrebbero perciò dovuto essere sottoposte a una revisione totale. Sono state invece abrogate e trasferite in una nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni da sviluppare (LCGD; CSC 935.500). In questo modo il diritto intracantonale in materia di giochi in denaro nel settore dell'ammissibilità, della vigilanza e dello svolgimento di giochi in denaro, delle misure cantonali per la lotta al gioco eccessivo e dell'imposizione delle case da gioco viene riassunto in *una* legge.

2.2 Divieto di giochi di destrezza di grande estensione

Dal 1° aprile 2005, in virtù del diritto federale, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo possono essere utilizzati soltanto in casinò concessionari (art. 4 LCG). In ristoranti e sale da gioco è vietata l'installazione di apparecchi automatici da gioco di questo tipo. Invece gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, nei quali il risultato del gioco non dipende dal caso, ma principalmente dalla destrezza del giocatore, sono autorizzati in ristoranti e sale da gioco, se il diritto cantonale lo consente. Il Cantone dei Grigioni ha vietato questa forma di apparecchi automatici da gioco nella legge sugli apparecchi automatici da gioco (art. 3). Attualmente nei ristoranti e nelle sale da gioco del Cantone dei Grigioni non possono quindi essere proposti apparecchi automatici per i giochi di destrezza.

Nel quadro dell'attuazione delle nuove direttive della Confederazione in materia di giochi in denaro, il Cantone dei Grigioni deve decidere se bisognerà mantenere questo divieto. Tuttavia non è possibile rispondere alla questione solo per quanto concerne gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, poiché secondo l'art. 28 lett. c LGD i Cantoni possono vietare unicamente lo svolgimento di tutti i giochi di destrezza di grande estensione. Se il Cantone dei Grigioni intende continuare a vietare gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, esso deve vietare anche i giochi di destrezza che vengono svolti a livello intercantonale e in linea.

Uno studio commissionato dalla Commissione federale delle case da gioco in merito al tema dei giochi d'azzardo giunge alla conclusione che il comportamento di gioco della popolazione svizzera è a rischio moderato per il 2,9%, problematico per lo 0,7% e patologico per lo 0,5% (Gioco d'azzardo: Comportamento e problematica in Svizzera, Rapporto finale, agosto 2014, p. 6). Le conseguenze di un comportamento di gioco di questo tipo sono nella maggior parte dei casi una montagna di debiti soffocante, nonché problemi a casa e sul posto di lavoro. Per quanto riguarda gli apparecchi automatici da gioco, quali caratteristiche specifiche che favoriscono la dipendenza vi sono l'elevata velocità del gioco, le "quasi vincite", la distribuzione delle vincite nonché le quote di pagamento. Per quanto concerne gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza queste caratteristiche non sono presenti in maniera così estesa come per gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo. Infatti, a differenza di quanto accade con gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo, con gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza il giocatore più abile vince di più rispetto al giocatore meno abile. Inoltre la durata media di gioco è di 30-80 secondi e l'ammontare della puntata nonché dell'utile da gioco è limitato. Infine il 50 % dei giocatori deve ottenere un utile se ha supe-

rato con successo la parte di destrezza. Gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza devono in linea di principio presentare tali caratteristiche secondo la prassi attuale, altrimenti vengono qualificati quali apparecchi automatici per giochi d'azzardo (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale 2A.494/2001 del 27 febbraio 2002 consid. 5.2 e 6). Gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo sviluppati in questo modo presentano un potenziale di dipendenza relativamente ridotto. Si deve tuttavia considerare che tali apparecchi automatici per il gioco, a differenza degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, possono essere proposti non solo in casinò concessionari, bensì in locali a scelta. Sono quindi facilmente accessibili anche per giovani e bambini. Di conseguenza con l'ammissione di apparecchi automatici per giochi di destrezza vengono esposte al pericolo di dipendenza anche persone particolarmente vulnerabili.

Inoltre con l'ammissione di apparecchi automatici per giochi di destrezza si potrebbe difficilmente evitare che gli apparecchi automatici per giochi d'azzardo vengano proposti al di fuori dei casinò. Oggi la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) verifica gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza e li autorizza. Tra gli apparecchi automatici per giochi di destrezza ammessi vi sono diversi apparecchi automatici da gioco che unicamente per via del software non vengono qualificati come apparecchi automatici per giochi d'azzardo, bensì quali apparecchi automatici per giochi di destrezza

(<https://www.esbk.admin.ch/esbk/it/> > Qualificazione dei giochi > Übersicht beurteilter Geschicklichkeitsspielautomaten, consultato l'ultima volta il 28 gennaio 2019). In questi casi è semplice trasformare un apparecchio automatico ammesso quale apparecchio automatico per giochi di destrezza in un apparecchio automatico per giochi d'azzardo. Per le autorità cantonali o la Polizia cantonale questo non è controllabile. Con l'ammissione di apparecchi automatici per giochi di destrezza si potrebbe difficilmente evitare che nei locali grigionesi vengano riproposti apparecchi automatici per giochi d'azzardo.

A questi svantaggi considerevoli relativi all'ammissione di apparecchi automatici per giochi di destrezza si contrappongono i vantaggi finanziari che porterebbe un tale passo per i gestori di ristoranti e sale da gioco. Invece un divieto di apparecchi automatici per giochi di destrezza non avrebbe conseguenze sull'utile netto di Swisslos. Poiché secondo la bozza dell'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro (IKV 2020) Swisslos non può gestire alcun apparecchio automatico per giochi di destrezza (art. 1 cpv. 4 IKV 2020).

Se il Cantone dei Grigioni rimane fedele al divieto di apparecchi automatici per giochi di destrezza, allora esso limita il margine di manovra di Swisslos, tuttavia nel senso che per Swisslos sarebbe vietato offrire nel Cantone dei Grigioni giochi di destrezza di grande estensione organizzati in linea e a livello intercantonale. Ciò avrebbe conseguenze negative sull'utile netto di Swisslos. Poiché l'utile netto di Swisslos spetta ai Cantoni firmatari, i relativi contributi si ridurrebbero. Per il Cantone dei Grigioni le entrate da giochi di destrezza svolti in linea ammontano attualmente ad appena fr. 400.– all'anno. A questo proposito bisogna però osservare che Swisslos al momento nel settore dei giochi di destrezza in linea offre solo lo jass modalità Differenzler. Secondo proprie affermazioni, negli scorsi anni Swisslos ha rinunciato all'ampliamento dell'offerta di gioco in linea per via delle condizioni quadro legali poco

chiare. Dopo l'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro il 1° gennaio 2019, Swisslos prevede ora di offrire altri giochi di destrezza, come in particolare lo jass modalità Schieber. In questo settore Swisslos individua un notevole potenziale di mercato che desidera sfruttare tramite nuove offerte di gioco. Non è certo se questa strategia avrà successo. Al momento attuale non è quindi possibile stimare in modo affidabile a quanto ammonteranno in futuro le entrate dai giochi di destrezza in linea offerti da Swisslos e quindi la quota di utile netto del Cantone dei Grigioni derivante da questi giochi. Attualmente le relative entrate pari a fr. 400.- all'anno sono decisamente contenute. Anche se in caso di uno sviluppo positivo dell'offerta di giochi di destrezza online tali entrate dovessero moltiplicarsi, le entrate per il Cantone dei Grigioni risultano ancora trascurabili.

Ciò considerato, il Governo ritiene che i vantaggi finanziari attesi da un'ammissione dei giochi di destrezza di grande estensione non superino i relativi svantaggi che ne derivano. Il Governo desidera quindi rimanere fedele al divieto di apparecchi automatici per giochi di destrezza, vietando tutti i giochi di destrezza di grande estensione nella nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni.

Le altre forme di giochi di grande estensione sono già ammesse secondo il diritto vigente e continueranno ad essere ammesse.

2.3 Divieto di piccoli tornei di poker

Nella DTF 136 II 291 il Tribunale federale ha qualificato i tornei di poker della variante "Texas Hold'em" giochi misti per i quali non è appurato che il fattore della destrezza supera l'elemento della casualità dato dalla distribuzione delle carte. Per questo motivo ha vietato lo svolgimento di tornei pubblici di poker al di fuori dei casinò. Quale conseguenza di questa decisione, attualmente al di fuori dei casinò non ha luogo alcun torneo pubblico di poker.

Secondo la legge sui giochi in denaro, i Cantoni possono autorizzare piccoli tornei di poker alle condizioni previste dall'art. 36 LGD. Tramite le relative condizioni di ammissione si prevede di limitare il potenziale di dipendenza da gioco e di ridurre a una misura sostenibile gli interessi economici degli organizzatori di piccoli tornei di poker. Le condizioni quadro previste a questo scopo appaiono teoricamente senz'altro adeguate (cfr. art. 36 LGD), tuttavia possono essere attuate nella pratica solo tramite controlli regolari e approfonditi sul posto. Tali controlli sarebbero legati a un onere sproporzionato in termini di personale.

Dal punto di vista finanziario rimane da menzionare che un divieto di tornei di poker è economicamente poco importante, poiché le condizioni quadro di diritto federale consentono agli organizzatori di conseguire solo utili moderati. Swisslos e quindi la distribuzione degli utili netti da essa conseguiti ai Cantoni non sarebbero inoltre toccate da un divieto di piccoli tornei di poker, poiché Swisslos offre solo giochi di grande estensione. Infine i casinò nel Cantone dei Grigioni approfitterebbero di un divieto di piccoli tornei di poker, poiché in questo caso sarebbero gli unici autorizzati a offrire il gioco del poker.

Ponderando i vantaggi e gli svantaggi menzionati legati all'ammissione di piccoli tornei di poker, il Governo si esprime a favore di un divieto di piccoli tornei di poker.

2.4 Norme di diritto cantonale per giochi di piccola estensione

Negli art. 32-41 LGD nonché nell'art. 129 LGD la Confederazione ha disciplinato l'ammissibi-

lità e lo svolgimento dei giochi di piccola estensione nonché la vigilanza su di essi. In base a queste disposizioni di diritto federale, le norme relative al commercio professionale di titoli a premi (art. 16 della legge sulle lotterie) nonché relative alle scommesse professionalmente organizzate (art. 17 e art. 18 della legge sulle lotterie) devono essere abrogate, poiché sono ancora ammesse solo lotterie di piccola estensione e scommesse sportive locali i cui utili netti vengono destinati a scopo di pubblica utilità (art. 129 LGD).

La maggior parte delle altre norme cantonali concernenti l'ammissibilità e lo svolgimento di giochi di piccola estensione nonché la vigilanza su di essi diviene obsoleta con il nuovo ordinamento federale di diritto in materia di giochi in denaro, poiché le condizioni ivi contenute sono ora in linea di principio contenute nella legge sui giochi in denaro e nelle disposizioni esecutive del Consiglio federale. Con le nuove condizioni quadro, le prescrizioni di sicurezza di diritto cantonale meno approfondite non risultano più necessarie. Secondo l'avviso del Governo non vi sono motivi per disciplinare i giochi di piccola estensione in maniera più ampia rispetto a quanto stabilito a livello federale tramite i requisiti minimi. Si rinuncia quindi a corrispondenti norme (cfr. però art. 5 cpv. 1 LCGD).

Questo significa segnatamente che le lotterie di trattenimento continueranno a non essere soggette all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 LGD. Qui si tratta di piccole lotterie svolte in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura, tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta. Queste piccole lotterie oggi sono chiamate "tombola" o "lotto" e sono spesso organizzate da associazioni (FF 2015 6912). Attualmente devono essere autorizzate dai comuni (art. 3 della legge sulle lotterie). Con l'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni questo compito comunale verrà meno.

2.5 Apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento

Attualmente nel Cantone dei Grigioni l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento, fatte salve eccezioni stabilite dal Governo, necessitano di un'autorizzazione cantonale (art. 6 della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco). Si tratta di apparecchi per i quali, fatta una posta, non vengono prospettati la possibilità di una vincita in denaro o in natura o altri vantaggi in denaro. Gli apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento non sono quindi giochi in denaro, motivo per cui non rientrano nel campo d'applicazione della legge sui giochi in denaro. Il Cantone dei Grigioni è quindi autorizzato a prevedere anche in futuro un'autorizzazione per tali giochi (cfr. al riguardo le spiegazioni precedenti al n. 1.3).

Se si debba mantenere tale obbligo di autorizzazione dipende dai pericoli legati all'esercizio di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento. A tale proposito sono istruttive le disposizioni esecutive relative alla legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco (CSC 935.610). Secondo tali disposizioni non sono soggetti all'autorizzazione obbligatoria: i giochi da tavolo, gli apparecchi di tiro che permettono un tiro preciso, i giochi elettronici di freccette, i bracci automatici da gioco non a scopo di divertimento, solo se hanno premi di valore non superiore ai cinque franchi, i flipper e i videogiochi senza vincita

(art. 14 disposizioni esecutive). Altri apparecchi automatici da gioco non a scopo di divertimento e quindi esenti da autorizzazione sono giochi da tavolo e giochi di carte, juke-box, piste per il gioco dei birilli, piste da bowling e da bocce, biliardini, tavoli da biliardo, apparecchi e installazioni, con finalità esclusivamente sportive (art. 15 disposizioni esecutive).

Questo elenco indica che nella pratica esistono solo pochi apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento soggetti all'obbligo di autorizzazione, come ad es. bracci automatici da gioco non a scopo di divertimento con premi di valore non superiore a fr. 5.– nonché flipper virtuali. Non sorprende quindi che fino ad ora presso l'Ufficio della migrazione e del diritto civile quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni non siano giunte domande per l'autorizzazione di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento. In queste circostanze non sembra più necessario prevedere un obbligo di autorizzazione per apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento, tanto più che il relativo potenziale di pericolo è da considerare esiguo. L'art. 6 della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco va quindi abrogato senza sostituzione.

Lo stesso vale per l'art. 7 della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco che vi si collega, il quale consente ai comuni di vincolare l'apertura e l'esercizio di locali da gioco provvisti di apparecchi automatici da gioco a scopo di divertimento a un obbligo di autorizzazione. Per quanto noto, nessun comune ha mai fatto uso di tale possibilità; la corrispondente disposizione risulta quindi indubbiamente non necessaria, motivo per cui va abrogata senza sostituzione.

3 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Oggetto (art. 1)

Il diritto in materia di giochi in denaro, come spiegato in precedenza, è disciplinato nel diritto intracantonale solo in una piccola parte (cfr. spiegazioni precedenti al n. 1.2 e n. 1.3 nonché allegato 1). L'art. 1 fa riferimento a questa situazione giuridica e stabilisce che la legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni disciplinerebbe l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali per la lotta al gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco, qualora la legislazione federale permetta regolamentazioni intracantonali.

Nella legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni non viene disciplinato l'impiego degli utili netti da giochi di grande estensione (cfr. al riguardo le spiegazioni precedenti al n. 2.1). Le relative disposizioni si trovano ancora nell'art. 6 della legge sulla promozione dello sport nonché nell'art. 38 LGF e nelle corrispondenti disposizioni esecutive (art. 9-16 dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica [ordinanza sulla promozione dello sport; CSC 470.010] nonché nel Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale (Regolamento sulla lotteria, RFL; CSC 710.600).

3.1.2 Terminologia (art. 2)

L'art. 2 rimanda alle definizioni legali contenute nell'art. 3 cpv. 1 lett. a–d e lett. f LGD. Si ri-

nuncia ad ancorare tali concetti disciplinati nel diritto federale. In questo modo il presente atto normativo da un lato viene alleggerito, d'altro lato viene reso visibile il collegamento con la LGD. Lo svantaggio di questo modo di procedere è che la terminologia fondamentale per l'applicazione della legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni può essere conosciuta e compresa solo dopo aver consultato la LGD. Nel presente caso ciò risulta però sostenibile poiché la legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni non può praticamente essere applicata senza consultare la LGD. Inoltre si orienta principalmente agli organizzatori di giochi in denaro; si tratta in linea di principio di una cerchia di interessati esperti.

3.2 Giochi in denaro

3.2.1 Divieti (art. 3 e art. 4)

Per i motivi citati ai n. 2.2 e 2.3, il Governo si esprime a favore di un divieto di giochi di destrezza di grande estensione nonché di piccoli tornei di poker. I relativi divieti vengono ancorati nell'art. 3 e nell'art. 4.

3.2.2 Lotterie di trattenimento (art. 5)

Gli articoli 32, 33, 34 capoversi 3-7 LGD nonché gli art. 37-40 LGD non si applicano alle piccole lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi consistano esclusivamente in premi in natura, tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione con il trattenimento stesso e la somma massima di tutte le poste sia modesta (art. 41 cpv. 2 LGD). Questi piccoli giochi designati come cosiddette lotterie di trattenimento oggi sono chiamati "tombola" o "lotto" e sono spesso organizzati da associazioni (FF 2015 6912). Il potenziale di pericolo legato a queste piccole lotterie è esiguo, motivo per cui in virtù del diritto federale esse possono essere organizzate a condizioni agevolate.

Un trattamento privilegiato di questo tipo non appare adeguato se le lotterie di trattenimento vengono svolte da persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo professionale. Agiscono a scopo professionale in questo senso coloro che tramite lo svolgimento di piccole lotterie percepiscono regolarmente entrate con le quali coprono una buona parte del loro minimo vitale. Tali persone non possono organizzare o svolgere lotterie di trattenimento conformemente all'art. 5 cpv. 1. È altresì escluso affidare l'organizzazione o lo svolgimento di lotterie di trattenimento a tali persone. Di conseguenza gli organizzatori di giochi in denaro a scopo professionale non possono organizzare o svolgere lotterie di trattenimento né in modo autonomo né su incarico di una terza persona. Le piccole lotterie svolte da queste persone continuano a essere soggette ad autorizzazione. In questo modo si impedisce che gli organizzatori di giochi in denaro a scopo professionale possano sottrarsi alla vigilanza statale, organizzando lotterie di trattenimento ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 LGD.

A complemento di questa regolamentazione, nell'art. 5 cpv. 2 viene statuito un obbligo di notifica per lotterie di trattenimento. L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione non deve autorizzare lotterie di trattenimento, ad eccezione di quelle svolte da organizzatori a scopo professionale. Deve però garantire che per tutte le altre piccole lotterie vengano richieste le necessarie autorizzazioni e che queste vengano svolte in maniera corretta (art. 32

segg. LGD). Per poter adempiere questo compito stabilito dalla legge, a tale autorità devono essere rese note tutte le piccole lotterie. Solo in questo modo l'autorità di vigilanza e d'esecuzione può decidere se si tratta effettivamente di una lotteria di trattenimento per la quale non è necessario richiedere l'autorizzazione. Per le piccole lotterie di trattenimento per le quali non è necessario richiedere l'autorizzazione va perciò introdotto un obbligo di notifica preliminare (art. 6 cpv. 1). È soprattutto importante che gli organizzatori siano consapevoli del fatto che le lotterie di trattenimento vengono monitorate.

3.2.3 Compiti dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione (art. 6)

Nell'art. 6 cpv. 1 vengono definiti i compiti dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. A livello di ordinanza tale compito viene assegnato all'Ufficio della migrazione e del diritto civile che già secondo il diritto vigente a livello cantonale è competente per la vigilanza e per l'esecuzione del diritto in materia di giochi in denaro.

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione non può assumere autonomamente tali compiti. I controlli sul posto devono essere svolti dalla Polizia, la quale dispone del potere statale necessario per far rispettare, all'occorrenza, gli obblighi e i divieti di comportamento risultanti dal diritto in materia di giochi in denaro. L'art. 6 cpv. 2 concede perciò all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione la possibilità di assegnare alla Polizia cantonale incarichi per l'assunzione dei propri compiti di vigilanza e d'esecuzione, nel caso in cui sussista il pericolo concreto che possano essere commessi reati nel settore del diritto in materia di giochi in denaro (art. 130 LGD, art. 131 LGD, art. 14 LCGD). Una situazione di pericolo di questo tipo si verifica quando si presenta una fattispecie che con sufficiente certezza, in caso di decorso naturale delle cose così come previsto, porta alla commissione di reati. In questi casi la Polizia cantonale deve comunque intervenire secondo l'art. 2 della legge sulla polizia (LPol; CSC 613.000). L'art. 6 cpv. 2 modifica tuttavia l'ordinamento delle competenze in questione nel senso che non solo la Polizia cantonale, bensì anche l'Ufficio della migrazione e del diritto civile quale autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione può decidere se sussiste una situazione di pericolo di questo tipo. In caso affermativo può assegnare incarichi alla Polizia cantonale al fine di evitare l'insorgere del pericolo. Non viene interessata la competenza della Polizia cantonale di intervenire su propria iniziativa e di svolgere quanto necessario per limitare il pericolo nel settore del diritto in materia di giochi in denaro conformemente all'art. 2 LPol. L'art. 2 LPol viene completato in questo senso dall'art. 6 cpv. 2.

3.2.4 Informazione (art. 7)

Nel diritto vigente l'Ufficio della migrazione e del diritto civile in qualità di autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione ha pubblicato fogli informativi nel settore del diritto in materia di giochi in denaro. I richiedenti devono continuare a essere informati senza dover consultare la legislazione in parte complicata in merito alle condizioni di autorizzazione e alla procedura, in particolare in merito alla documentazione che devono inoltrare per ottenere l'autorizzazione. La prassi informativa adottata finora deve essere mantenuta.

3.2.5 Trattamento di dati personali presenti in decisioni penali e trasmissione di decisioni penali (art. 8)

Le autorità (inter)cantonali di vigilanza e d'esecuzione devono essere informate in merito alle decisioni penali nell'ambito dei giochi in denaro. Solo in questo modo sono in grado di verificare le condizioni di autorizzazione.

Le informazioni in merito a procedimenti e sanzioni penali vengono considerate dati personali degni di particolare protezione (art. 2 cpv. 3 della legge cantonale sulla protezione dei dati [LCPD; CSC 171.100] in unione con l'art. 3 lett. c n. 4 della legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]). Tali dati possono in linea di principio essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 2 cpv. 2 LCPD in unione con l'art. 17 cpv. 2 LPD). Di conseguenza nell'art. 8 l'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione viene autorizzata a trattare dati personali presenti in decisioni penali e a trasmettere decisioni penali concernenti il diritto in materia di giochi in denaro ad altre autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione relativa ai giochi in denaro. Sono intese altre autorità cantonali di vigilanza e d'esecuzione, ma anche autorità intercantonali, federali o estere che devono applicare il diritto in materia di giochi in denaro.

Per il resto il trattamento dei dati si conforma alla legge cantonale sulla protezione dei dati. Viene disciplinata in modo specifico per il settore esclusivamente la circostanza esimente necessaria per il trattamento dei dati (cfr. al riguardo EVA MARIA BELSER/ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN, *Datenschutzrecht*, Berna 2011, § 12 n. 1 segg.). Ciò significa in particolare che la divulgazione di decisioni penali ad autorità estere è ammessa solo nel rispetto della particolare condizione valida per il traffico transfrontaliero (art. 2 cpv. 2 LCPD in unione con l'art. 6 LPD).

3.3 Lotta ai pericoli dovuti al gioco eccessivo

3.3.1 Compiti del servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco (art. 9)

Conformemente all'art. 106 cpv. 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), la Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta. L'art. 85 LGD attua questo incarico costituzionale per quanto concerne i pericoli psichici legati ai giochi in denaro nel senso che i Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.

Con l'inserimento di questa regolamentazione nella legge sui giochi in denaro la situazione giuridica per il Cantone dei Grigioni non è cambiata, poiché quest'ultimo, sulla base della Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILS), è già tenuto a provvedere a una prevenzione adeguata dalle dipendenze nonché a possibilità di cura e consulenza sufficienti per la lotta alla dipendenza da gioco eccessiva (art. 18 CILS). Nell'adempimento di tale incarico, negli scorsi anni l'Ufficio

cantonale del servizio sociale quale servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco ha da un lato elaborato un'offerta di consulenza e cura rivolta alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine, d'altro lato insieme ai Cantoni della Svizzera orientale di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, San Gallo e Turgovia ha elaborato un progetto di prevenzione "SOS-Spielsucht" e ha incaricato "Perspektive Thurgau" della sua attuazione. Quest'ultima ha creato una pagina internet con informazioni specifiche per persone direttamente e indirettamente interessate nonché un servizio di consulenza via e-mail e una helpline gratuita (www.sos-spielsucht.ch, consultato l'ultima volta il 27 novembre 2018). Nell'art. 9 vengono create le basi giuridiche per poter portare avanti ed eventualmente ampliare tali offerte per la lotta ai pericoli del gioco eccessivo. In questo modo la situazione giuridica vigente non subisce variazioni.

3.3.2 Elaborazione dei dati (art. 10)

Nel quadro del suo incarico di cura e consulenza, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco dovrà farsi regolarmente un'idea della situazione sanitaria, finanziaria e sociale delle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco. Può ad esempio risultare necessario che il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco si occupi a fondo delle condizioni finanziarie della persona interessata dalla consulenza, al fine di mostrarle come può ridurre i debiti accumulati a causa del gioco eccessivo. A questo scopo il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza da gioco deve conoscere le entrate e il patrimonio della persona a rischio di dipendenza o dipendente dal gioco. A tal fine la persona interessata gli fornirà possibilmente il suo dossier dell'assistenza sociale. Perlomeno gli comunicherà l'importo del sostegno pubblico percepito. Tali informazioni in merito all'aiuto sociale vengono considerate dati personali degni di particolare protezione (art. 2 cpv. 3 LCPD in unione con l'art. 3 lett. c n. 2 LPD). Lo stesso vale per sanzioni penali nonché provvedimenti amministrativi, come ad es. esclusioni dal gioco tematizzate negli incarichi di cura e consulenza, se questi sono da ricondurre al comportamento di gioco ritenuto problematico (art. 2 cpv. 3 LCPD in unione con l'art. 3 cpv. 1 lett. c n. 4 LPD). Vanno naturalmente qualificati allo stesso modo i dati sulla salute che consentono di trarre conclusioni sugli ambiti più intimi (art. 2 cpv. 3 LCPD in unione con l'art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 LPD).

Per il trattamento di questi dati personali particolarmente degni di protezione è necessaria una base legislativa formale (art. 2 cpv. 2 LCPD in unione con l'art. 17 cpv. 2 LPD). Questa viene creata nell'art. 11, autorizzando il servizio specializzato per le dipendenze e la prevenzione a trattare dati personali degni di particolare protezione per adempiere i propri compiti legislativi. Per il resto il trattamento dei dati si conforma alla legge cantonale sulla protezione dei dati. Viene disciplinata in modo specifico per il settore esclusivamente la circostanza esimente legale-formale necessaria per il trattamento dei dati.

3.4 Imposizione del prodotto dei giochi (art. 11-13)

Nel Cantone dei Grigioni non esistono case da gioco con una concessione A, ma due case da gioco con una concessione B. La differenza principale tra queste due forme di case da gioco consiste nell'offerta di giochi. I casinò di tipo B offrono al massimo tre tipi di giochi da

tavolo e al massimo 150 apparecchi automatici da gioco (FF 2015 6861). In casinò di tipo B, per quanto riguarda i giochi da tavolo le poste massime sono limitate dalla legge a seconda del tipo di gioco e sono stabilite particolari condizioni per l'esercizio di sistemi jackpot (art. 6 cpv. 2 LGD).

Dal punto di vista fiscale i casinò di tipo B si differenziano dai casinò di tipo A per via del fatto che il Consiglio federale può ridurre l'aliquota contributiva per la tassa sulle case da gioco per casinò di tipo B sempreché i proventi della casa da gioco siano destinati in misura preponderante a interessi pubblici della regione. Una riduzione è infine possibile se la regione d'ubicazione della casa da gioco titolare di una concessione B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale (art. 121 LGD). Infine il Consiglio federale riduce la tassa per le case da gioco titolari di una concessione B qualora il Cantone di ubicazione riscuota dalle stesse una tassa di tipo analogo (art. 122 cpv. 1 LGD). Queste forme di agevolazione fiscale e la riduzione della tassa sono state riprese in modo invariato dalla legge sulle case da gioco (art. 42 e 43 LCG). Di conseguenza a livello federale la situazione giuridica in riferimento alla tassa per le case da gioco con una concessione B non cambia con l'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro.

Il Cantone rileva già ora sulla base degli art. 8-10 della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco una tassa sulle case da gioco dai casinò di tipo B, la quale è strutturata allo stesso modo della tassa federale sulle case da gioco. Le regolamentazioni in questione devono essere mantenute. Vengono solamente riprese nella legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni e adeguate alla terminologia della legge federale sui giochi in denaro (art. 12 e art. 14). A livello contenutistico non subiscono alcuna modifica; lo stato giuridico rimane invariato.

Deve essere introdotta quale novità solo una regola che consenta al Cantone di recuperare l'imposta cantonale sulle case da gioco quando una tassazione è stata indebitamente omessa e la Commissione federale delle case da gioco richiede le tasse di bollo non percepite sulla base dell'art. 124 LGD (art. 13).

3.5 Disposizioni penali (art. 14)

Negli art. 130 segg. LGD la Confederazione ha creato numerose fattispecie penali al fine di contribuire a diffondere gli obblighi di diritto in materia di giochi in denaro. Tali fattispecie penali (art. 130 cpv. 1 lett. a LGD e art. 131 cpv. 1 lett. a LGD) consentono anche di punire l'inosservanza di divieti di giochi in denaro sanciti dal diritto cantonale, come quelli ancorati negli art. 3 e 4 (FF 2015 6954 e 6956). Invece le infrazioni all'art. 5 non possono essere sanzionate a livello penale né su tale base né in base a un'altra fattispecie penale federale. A tal proposito nell'art. 14 vanno create fattispecie penali cantonali autonome che consentano di punire con una multa fino a fr. 10'000 le persone che svolgono lotterie di trattenimento quali organizzatori a scopo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione (art. 5 cpv. 1) o violano l'obbligo di notifica per lotterie di trattenimento (art. 5 cpv. 2).

Il perseguimento e il giudizio di questa fattispecie di contravvenzione competono alla Procura pubblica (art. 135 LGD in unione con l'art. 18 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero per il caso contrario [LACPP; CSC 350.100]). Lo stesso

vale per le altre fattispecie penali di diritto in materia di giochi in denaro, qualora non interessino il settore delle case da gioco (art. 134 LGD).

4 Abrogazioni e modifiche di altri atti normativi

4.1 Abrogazione della legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco e della legge sulle lotterie

Con l'entrata in vigore della legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni vengono abrogate la legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco nonché la legge sulle lotterie (CSC 935.450; cfr. spiegazioni precedenti al n. 2.1).

4.2 Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Con la nuova legge sui giochi in denaro è stato tra l'altro modificato l'art. 7 cpv. 4 lett. I-m della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e i Cantoni sono stati obbligati ad adeguare di conseguenza le loro leggi fiscali (art. 72x LAID). Tale adeguamento non viene eseguito con l'emanazione della legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni, bensì è già avvenuto con effetto al 1° gennaio 2019 nelle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG; CSC 720.015).

5 Conseguenze a livello finanziario e di personale

5.1 Per il Cantone

Con il presente progetto il Cantone attua in primo luogo le direttive risultanti dalla legge sui giochi in denaro. Il Cantone non può quindi avere un influsso sulle relative conseguenze a livello di personale. In virtù del diritto federale, il Cantone è tenuto a prevedere un'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. L'onere impiegato da tale autorità per il controllo delle piccole lotterie soggette ad autorizzazione nonché delle scommesse sportive locali dovrebbe ammontare all'onere impiegato finora. Tuttavia quale novità l'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione deve anche verificare se le piccole lotterie denominate lotterie di trattenimento dagli organizzatori siano effettivamente tali. Finora erano i comuni ad occuparsi della relativa verifica. Di conseguenza l'onere per il controllo da parte dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione aumenta, anche se non è possibile quantificarne l'ammontare. Al momento attuale non è quindi possibile prevedere se ed eventualmente in quale misura saranno necessarie risorse aggiuntive in termini di personale per questo nuovo compito.

Il divieto di giochi di destrezza e tornei di poker non dovrebbe invece avere alcuna conseguenza a livello di personale. Anche il differimento delle competenze dall'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione all'autorità intercantonale per l'autorizzazione di lotterie di grande estensione è irrilevante per quanto concerne il personale, poiché già da anni sono state rilasciate le autorizzazioni generali a favore di Swisslos e negli scorsi anni Swisslos ha inoltrato pochissime nuove domande.

Nell'insieme il Governo parte perciò dal presupposto che le attuali risorse in termini di personale dovrebbero bastare per adempiere i nuovi compiti. Eventualmente, a seguito dell'onere supplementare in relazione alla verifica dell'obbligo di autorizzazione di lotterie di trattenimento e della loro sorveglianza saranno necessarie determinate risorse aggiuntive in termini

di personale.

Dal punto di vista finanziario va osservato che il Cantone dei Grigioni con il divieto di giochi di destrezza – come indicato in precedenza al n. 2.2 – perderebbe le entrate che finora ha conseguito grazie ai giochi di destrezza di grande estensione organizzati online da Swisslos. Esse ammontano attualmente a fr. 400.– all'anno, ma in futuro con un ampliamento dell'offerta di giochi di destrezza online potrebbe aumentare in misura marginale (cfr. al riguardo le spiegazioni precedenti al n. 2.2).

5.2 Per le regioni

Le regioni non svolgono alcun compito nel settore del diritto in materia di giochi in denaro. Non sono quindi toccate dal presente progetto.

5.3 Per i comuni

Attualmente i comuni rilasciano l'autorizzazione per le lotterie di intrattenimento e provvedono all'esecuzione del diritto in materia di giochi in denaro (art. 3 della legge sulle lotterie). Con il presente progetto essi vengono esonerati da questo compito (cfr. al riguardo le spiegazioni precedenti al n. 3.2.2). Di conseguenza dovrebbero quindi essere leggermente sgravati. Ciò vale in particolare per i comuni nei quali vengono organizzate lotterie a scopo professionale.

6 Buona legislazione

Il presente progetto legislativo applica i principi della necessità, della sussidiarietà e della flessibilità. In particolare ai comuni non vengono imposte nuove prescrizioni. Il presente progetto tiene quindi conto delle direttive decretate dal Governo in merito alla legislazione (cfr. decreto del Governo del 16 novembre 2010, n. 1070).

7 Scadenario ed entrata in vigore

I Cantoni devono adeguare la loro legislazione ai requisiti del nuovo diritto, nella misura in cui sia qui importante, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (art. 144 cpv. 2 LGD). Di conseguenza la nuova legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni nonché le relative disposizioni esecutive devono essere poste in vigore al più tardi il 1° gennaio 2021. Perciò è previsto che il Governo approvi il messaggio concernente l'emanazione di una legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni nel dicembre 2019. Il relativo progetto potrà essere così discusso nella sessione di aprile 2020, insieme all'approvazione del Concordato sui giochi in denaro valido presumibilmente per tutta la Svizzera nonché dell'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di giochi in denaro.

8 Allegati

- Allegato 1: panoramica degli atti normativi nel settore del diritto in materia di giochi in denaro
- Allegato 2: Glossario
- Allegato 3: Legge federale sui giochi in denaro (LGD, disponibile all'indirizzo <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html>> diritto-federale> raccolta-sistematica > Legge federale sui giochi in denaro)
- Allegato 4: Messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6850 segg.(disponibile all'indirizzo <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html> > diritto-federale > foglio-federale > 2015 6849).